Data 16.10.2026 **Documento n°: 2.8**

Luogo Autodromo Internazionale del Mugello

Oggetto: Decisione n. 7 dei Commissari Sportivi **Ora: 18.47**

TopJet F2000

Da Commissari Sportivi

A Conduttore n. 91 Franz Woss Racing Team Conduttore Loeffler Nicolas Lorenz

CC : Tutti i Concorrenti / Conduttori; Tutti gli Ufficiali di Gara ; Segreteria di Gara ; Servizio Cronometraggio

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di gara, avendo esaminato i video, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Concorrente:	91 Franz Woss Racing Team
Conduttore	Loeffler Nicolas Lorenz
Ora del fatto:	18.06
Sessione:	Prove libere
Fatto:	La vettura n. 91, in presenza dell'esposizione delle bandiere rosse, non rallentava adeguatamente e, nonostante le indicazioni impartite dal Commissario di Percorso e dalla Direzione Gara, proseguiva la marcia lungo la pista anziché attenersi alle disposizioni ricevute.
Violazione:	Art. 4.3, lettere b) e t), del RDS Velocità in Circuito 2026 (Comportamento dei Conduttori) Art.89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026 Art. 7.3 e art. 14.13 RDS Velocità in Circuito; Appendice RDS – Estratto Allegato H, art. 2.4.5.1 lett. a).
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026,
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n 91 Franz Woss Racing Team Conduttore Loeffler Nicolas Lorenz una ammenda di Euro500,00. Come previsto dall'art. 216bis C) RSN, l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine, le licenze del concorrente e/o del conduttore sono automaticamente sospese. La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata
Motivazione:	La vettura n. 91 in presenza dell'esposizione delle bandiere rosse, non rallentava adeguatamente e proseguiva lungo la pista nonostante le indicazioni ricevute dal Commissario di Percorso e dalla Direzione Gara. Nel corso dell'audizione il conduttore dichiarava di non aver potuto arrestare la vettura con breve preavviso a causa della necessità di gestire le temperature della stessa. I Commissari Sportivi, pur prendendo atto delle dichiarazioni rese, ritengono che tale circostanza non possa giustificare il mancato rispetto di una segnalazione di bandiera rossa e delle conseguenti indicazioni impartite dagli Ufficiali di Gara. La gestione tecnica della vettura deve infatti avvenire in ogni momento in modo compatibile con l'obbligo del conduttore di mantenere il controllo del mezzo e di ottemperare immediatamente alle segnalazioni e alle disposizioni impartite per ragioni di sicurezza. La prosecuzione della marcia nonostante le indicazioni ricevute costituisce pertanto una condotta di particolare rilievo, considerata la funzione di sicurezza propria della bandiera rossa e la necessità che le disposizioni degli Ufficiali di Gara siano osservate senza ritardo.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Maria Graziella Arberi
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 16.10.26 Ora: 18:52 Firma:

( ) **Notifica ex art. 215 RSN**
( ) **Penalità esposta monitor**
( ) **Esposta albo gara**

Esposto alle: 19:00